



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	COSTANTINI	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	POLITANO	BIAGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE ROSE	FRANCO MARIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

0001

- sul ricorso n. 4326/2009
depositato il 23/10/2009

- avverso ATTO RECUPERO n° RH1CR0100037/2009 I.V.A. 2001
contro:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI COSENZA

proposto dal ricorrente:
SUD DOLCIARIA SRL IN LIQUIDAZIONE
CORSO D'ITALIA 122 87100 COSENZA CS

rappresentato da:
PLASTINA STEFANO
P.ZZA EUROPA 14 87100 COSENZA CS
in qualità di LIQUIDATORE

terzi chiamati in causa:
AGENZIA NAZIONALE AMM.NE E DEST. BENI CONFISCATI CRIM. ORGAN
C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
VIA GIOACCHINO DA FIORE 34 88100 CATANZARO CZ

difeso da:
GIUNGATO MARIA MADDALENA
VIA GUIDO D'ORSO 23 87100 COSENZA CS

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 4326/2009

UDIENZA DEL

07/01/2016 ore 09:15

N°

452/2016

PRONUNCIATA IL:
- 7 GEN. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

In Segretario

Gallo Pireo




M.E.F.

Firmato digitalmente
da M.E.F.
DN: cn=M.E.F., o,
ou=C.T.P. Cosenza,
email=ctrib.p.cs@finan
ze.it, c=IT
Data: 2016.02.02
15:16:07 +01'00'

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso consegnato all'Agenzia delle Entrate di Cosenza il 9 ottobre 2009, poi depositato innanzi alla segreteria della C.T.P. di Cosenza il 23 ottobre 2009 e in pari data iscritto a ruolo, il liquidatore della società SUD DOLCIARIA S.r.l., in atti generalizzata, ha impugnato l'atto di recupero del credito IVA "inesistente" utilizzato in compensazione recante il n. RH1cr 0100037-2009 codice A 06476776007, codice tributo credito 6099⁺, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Cosenza, notificato in data 15 luglio 2009 per un importo complessivo pari ad euro 3235,66, oltre sanzioni ed interessi per euro 1387,16 assumendo, tra le altre argomentazioni, l'intervenuta confusione del credito tributario in ragione della confisca della società - giusta decreto del Tribunale di Cosenza del 5 aprile 2000 divenuto definitivo - ai sensi della legge 575/1965, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 della legge 94 del 2009.

Con memoria depositata il 9 dicembre 2009 ha proposto controdeduzioni l'AGENZIA delle ENTRATE, Ufficio di Cosenza, reiterando le argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato nella parte relativa al mancato rispetto delle formalità necessarie per l'ammissione al beneficio della compensazione IVA relativamente all'anno d'imposta 2004, in ragione della mancata presentazione della dichiarazione fiscale riferibile all'anno 2001, adducendo altresì l'irilevanza delle circostanze afferenti alla difficoltà di reperimento della relativa documentazione, secondo quanto asserito - fra le altre cose - dalla parte ricorrente. 

A nulla rilevava, inoltre, secondo la tesi dell'Amministrazione Finanziaria, l'intervenuta e non compiutamente dimostrata confisca delle quote societarie, sussistendo pur sempre la fondatezza della pretesa tributaria.


In data 21 luglio 2011 si è costituita in giudizio l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati, reiterando la richiesta di declaratoria di confusione del credito tributario alla luce della normativa indicata in seno al ricorso introduttivo.

All'odierna udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Ed invero, con il dettato dell'art. 2 comma 11 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 è stato inserito all'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, il comma 4-sexies, che così dispone: "Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile".



Posto che è documentalmente accertato che la SUD DOLCIARIA S.r.l. è stata fatta oggetto di definitiva confisca, sì come si ha modo di constatare mediante constatazione della documentazione allegata al fascicolo di costituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni confiscati, il credito tributario è da considerare estinto per confusione.

I motivi della decisione suggeriscono di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

la Commissione, Sez. IX, così dispone:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- compensa tra le parti le spese processuali.

Cosenza, lì 7 gennaio 2016

Il Giudice estensore

Dr. Biagio Politano



Il Presidente

Dr. Antonio Costantini

